



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### Area Tutela Ambientale Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 848 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA C. S.N.C. TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL PROVVEDIMENTO PROT. 107990/2017**

#### La dirigente

#### Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e s.m.i. recante norme per la tutela dell’ambiente;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, in particolare l’art. 13, comma 1, lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno, nonché di atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;

- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri
- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 “la Città metropolitana verde e sostenibile” nell’ambito della missione 09 “sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Rispetto a quest’ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell’Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario ;
  - dell’assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell’incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all’obbligo di astensione come previsto dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell’assenza delle condizioni previste dall’art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall’art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell’iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

**Richiamate** le seguenti normative in materia ambientale:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante “Norme in materia ambientale”;
- ii. la L. 241/1990 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- iii. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- iv. la D.G.R.V. n. 1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.”);
- v. la D.G.R.V. n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: “D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.”);

**Richiamate**, altresì, le seguenti normative in materia di rifiuti:

- i. il D.Lgs. n. 49/2014 che disciplina l’Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche”;
- ii. il D.Lgs. n. 209 del 24.06.2003 e smi recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” come modificato con il D.Lgs. 119/2020 che recepisce nella normativa nazionale le modifiche della Direttiva 849/2018;
- iii. il D.Lgs. n. 230 del 17.03.1995, il D.Lgs. n. 100 del 01.06.2011, il D.Lgs. n.101 del 31.07.2020 e il D.L. 1 marzo 2022 n. 17 che recano gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;
- iv. il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l’art. 26-bis recante “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i

- gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza Esterno;
- v. il D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.
  - vi. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
  - vii. il DM Interno 26 luglio 2022 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti”;
  - viii. il D.M. 21 luglio 1998, n. 350, recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione al registro dovuti dalle imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ed in particolare il c. 2 dell'art. 3 che prevede che il versamento sia effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno nonché il c. 3 dell'art. 3 che prevede che l'iscrizione sia sospesa in caso di mancato versamento del diritto di iscrizione nei termini previsti;
  - ix. la D.G.R.V.n. 2721/2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
  - x. la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante “Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti” e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 1
  - xi. 20 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.

**Richiamate**, altresì, le seguenti normative in materia di impatto acustico:

- i. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”

**Richiamate**, altresì, le seguenti normative in materia di vinca:

- i. il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che individua la Scrivente Amministrazione come soggetto competente all'espletamento delle procedure tecnico-amministrative riguardanti il progetto sopra indicato e, quindi, competente all'esame della relazione di screening di incidenza ambientale e, come disposto dal punto 3.1 “Autorità competenti per la valutazione di incidenza” dell'Allegato A alla D.G.R.V. 1400/2017;
- ii. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. con cui è stato emanato il “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- iii. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400, concernente “Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i.. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative”;

**Visto** che:

- i. con prot. n.107990 del 20/12/2017 è stato rilasciato il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia con cui si autorizzava la ditta MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA E GAETANO S.n.c. con sede legale in Comune di VIGONOVO – Via Prima Strada 17, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3, in occasione del rinnovo della comunicazione prot. n. 15177 del 18/02/2013 presso l'impianto sito in Comune di VIGONOVO – Via Prima Strada 17;
- ii. con determina del Dirigente dell'Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 95004 del 09/11/17 è stata accolta la dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza ambientale relativa all'attività di recupero rifiuti non pericolosi con sola messa in riserva, svolta nell'impianto situato in via Prima Strada 17 – VIGONOVO (VE);
- iii. con prot. n. 681 del 08.01.2025, è stata acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione la nota della ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea & C. S.n.c., con sede legale in VIGONOVO - Via I° STRADA 17 - C.F. 03569370277 con la quale comunica il subentro nella gestione dell'impianto in oggetto a seguito della

- modifica della ragione sociale e contestualmente chiede il trasferimento della titolarità del succitato provvedimento autorizzativo;
- iv. con prot. n. 5416 del 27/01/2025 è stato comunicato alla ditta l'avvio del procedimento per il trasferimento di titolarità del provvedimento citato in oggetto;
  - v. la ditta in oggetto non ha presentato alla Scrivente Amministrazione alcuna osservazione in merito a quanto comunicato con l'avvio del procedimento di cui sopra;

**Considerato** che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
  - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
  - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 214 e 216 del D.Lgs. 152/06;
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche, recapitanti in pubblica fognatura, non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

**Considerato** che l'impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all'Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

**Vista** la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;

**Visto** che l'attività è garantita dalla polizza fideiussoria n. A0685215 emessa da Groupma Assicurazioni S.p.a. con scadenza il 30.10.2032 e dalla polizza RCI n. 105561889 emessa da Groupma Assicurazioni S.p.a. per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l'anno in corso fino al 05.06.2025.

**Dato atto** che la ditta non è in possesso di certificazioni ambientali.

**Ritenuto** di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019; resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza Esterno;

**Accertato** che il termine della conclusione del procedimento di competenza della Scrivente Amministrazione, pari a 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 08/04/2025, risulta rispettato;

**Dato atto** che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili alla Scrivente Amministrazione.

## DETERMINA

**1**

che la titolarità dell'autorizzazione prot. n. 107990 del 20.12.2017, rilasciata alla ditta MANIERO VALENTINO S.N.C. DI MANIERO ANDREA E GAETANO, è trasferita, a seguito della modifica della ragione sociale alla ditta MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA & C. S.N.C., con sede legale in VIGONOV - Via Prima Strada 17 - C.F. 03569370277;

**2**

che il provvedimento del Dirigente dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia n. 4475/2017, prot. n. 107990 del 20.12.2017 è sostituito dal presente.

**3**

L'autorizzazione rilasciata **ha validità fino al 20.12.2032**. Ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza dovrà essere presentata alla scrivente Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

**4**

Unitamente alla richiesta di rinnovo la ditta dovrà presentare il rinnovo della polizza fideiussoria, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento

**5**

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione da parte della Scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto successivo.

**6**

**Entro 30 giorni** al ricevimento del presente provvedimento, la ditta è tenuta a presentare un'appendice alla fideiussione, in recepimento della presente autorizzazione dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il modello trasmesso unitamente al presente provvedimento. La suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.

**7**

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

**8**

Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia dell'appendice della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) di voltura alla nuova Ditta.

**9**

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

#### **9.1- GESTIONE RIFIUTI**

- La ditta è iscritta al n. **659** del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:
  - a) delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
  - b) delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.
  - c) di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

<b>D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)</b>	<b>Tipologia</b>	<b>Attività di recupero</b>	<b>Codice CER</b>	<b>Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)</b>	<b>Quantità annua trattata (t/a)</b>
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliacoppiati anche di imballaggi	R13	150101 150105 150106	7 1 1	50

			200101	1	
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici 100299 e 120199	R13	120101 120102 150104 160117 170405 190102 190118 191202 200140	1 1 2 1 710 2 1 20 2	4750
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici 100899 e 120199	R13	120103 120104 170401 170402 170403 170404 170406 170407 191002 191203 200140	5 1 20 14 1 1 1 10 1 1 5	50
5.1	Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui D.Lgs. 152/2006 e smi e al D.Lgs. 209/2003 e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili	R13	160117 160118 160122	38 1 1	150
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto	R13	160118 160122 160216 170401 170411	1 1 1 3 4	100
5.19	Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC	R13	160214 160216 200136	20 8 2	50
6.01	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici	R13	020104 150102 191204 200139	1 7 1 1	50
<b>TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t/a)</b>					<b>5200</b>
<b>TOTALE QUANTITA' DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA (t)</b>					<b>900</b>

- la ditta è tenuta al pagamento **entro il 30 aprile** di ciascun anno dei diritti di iscrizione al Registro delle imprese che effettuano il recupero di rifiuti, previsti dal D.M. 350/98.

## 9.2 - IMPATTO ACUSTICO

Con prot. n. 102849 del 05.12.2017 è stato acquisito il nulla osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Viganovo ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 6, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

**10**

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione **entro 30 giorni** alla scrivente Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, forma giuridica, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

**11**

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

**12**

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

**13**

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite alla scrivente Amministrazione dalla normativa vigente.

**14**

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

**15**

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

**16**

Il presente provvedimento viene trasmesso al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente e per la trasmissione:

- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste nel provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

MOD\_TRA03\_D05\_rev3

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da  
CRISTIANA SCARPA il 26/03/2025 17:23:02 ai sensi dell'art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005  
DETERMINA DIRIGENZIALE SENZA RILEVANZA CONTABILE: 2025 / 848 del 26/03/2025  
Prot.: 2025 / 20507 del 26/03/2025